

Casistiche particolari di accesso al Fondo di Solidarietà fino a 60 mesi

Il 4 luglio è stata raggiunta un'intesa interpretativa relativa agli aspetti applicativi delle "casistiche particolari" di richiesta di accesso al Fondo di Solidarietà parte Straordinaria, per un periodo fino a 60 mesi, contenuta nella Raccomandazione posta in calce all' art. 2 dell'Accordo 5 febbraio 2016.

Il numero delle richieste accoglibili già da quest'anno sarà 60 (10 in più rispetto a quanto contenuto nell'Accordo 5 febbraio).

Di questi:

- a) 20 saranno individuati da una graduatoria tra i dipendenti non vedenti e/o sordomuti (secondo le disposizioni di legge);
- b) 20 saranno individuati da una graduatoria tra i dipendenti con invalidità superiore al 74%;
- c) 20 saranno individuati da una graduatoria dei dipendenti che abbiano nel proprio nucleo familiare uno o più componenti con le medesime caratteristiche delle due fattispecie precedenti e per le quali siano riconosciute le previsioni della Legge 104/92.

Per nucleo familiare si intende coniuge/partner (approccio definito nel protocollo sui Nuovi Modelli di Famiglia del 13 aprile), e/o figli.

In via eccezionale e subordinata, rispetto a coniuge/partner e/o ai figli/e, viene considerato familiare anche il genitore convivente con totale e permanente invalidità lavorativa che assuma connotazione di gravità, ai sensi dell'art 3 comma 3 della legge 104/92 con invalidità al 100%, e necessità di assistenza continuativa. In tal caso è obbligatoria la fruizione dell'intera aspettativa retribuita prevista dalla legge 104/92.

In caso di richieste superiori ai posti disponibili verranno adottati i seguenti criteri di priorità:

1. maggiore percentuale di invalidità per i casi b) e c);
2. maggiore vicinanza alla pensione;
3. maggiore età anagrafica;
4. maggiore anzianità di servizio.

Potranno presentare domanda anche coloro che hanno già aderito alla 2° fase del piano strategico 2018 (fondo 36 mesi).

Tutti coloro che usufruiranno del trattamento del Fondo per un periodo superiore ai 36 mesi non avranno diritto all'incentivo all'esodo di 3,5 mensilità aggiuntive, ad eccezione di coloro che all'interno del periodo di copertura del Fondo Straordinario usufruiranno dell'intera aspettativa retribuita prevista dalla legge 104/92.

In ogni caso il dipendente ha l'obbligo di richiedere tutte le maggiorazioni contributive eventualmente spettanti relativamente al suo grado di invalidità.

Iter di presentazione delle domande

I dipendenti interessati dovranno presentare una manifestazione di interesse inviando il modulo, corredato dalla documentazione a supporto, che verrà messo a disposizione dei dipendenti entro il mese di luglio, ad una casella e-mail dedicata.

Le domande verranno raccolte nell'arco di due mesi, con data ultima 30 settembre 2016.

In caso di superamento dei 60 posti disponibili l'azienda si è impegnata a valutare ulteriori domande in



graduatoria nella successiva fase di verifica delle altre domande in sospenso relative alla seconda fase del Piano Strategico 2018.

L'obiettivo comune, stante il numero contenuto delle richieste accoglibili, è stato quello di individuare criteri oggettivi, trasparenti ed incontestabili di priorità in relazione alla gravità delle condizioni personali e/o famigliari.

Milano 5 luglio 2016

Segreteria di Coordinamento

Fabi-First/Cisl-Fisac/Cgil-Sinfub-Ugl Credito-UILCA-Unisin

Gruppo UniCredit